

TUTELE DA RIVEDERE. IL VERO SCANDALO DEGLI INVALIDI L'ASSEGNO DA 279 EURO

Con questo titolo è stato pubblicato su "Avvenire" del 25 gennaio 2017 un ben documentato e forte articolo di Francesco Riccardi (reperibile sul sito <https://www.avvenire.it>) in cui l'Autore descrive che *«fra i tanti interventi compiuti, finanziati con decine di miliardi o anche solo progettati negli ultimi anni, non si sia mai neppure preso in considerazione l'idea di impegnare risorse per aumentare le tutele all'invalidità. Come se la (composita) categoria di persone che ne usufruisce non fosse in una condizione di "bisogno" assai più urgente rispetto alle altre fasce sociali»*.

Dopo aver premesso che l'importo della pensione di invalidità civile è di 279,40 euro mensili (per 13 mesi), Francesco Riccardi evidenzia che la *«soglia di povertà assoluta varia da un minimo di 552 euro mensili per chi abita in un piccolo Comune nel Mezzogiorno a un massimo di 819 euro mensili per coloro che risiedono in una città metropolitana del Settentrione»* e ricorda che *«i pensionati i cui interessi sono talmente bene rappresentati e imposti all'attenzione del mondo politico che Cgil, Cisl e Uil sono appena riuscite ad ottenere una quattordicesima mensilità anche per chi riceve un assegno dai 750 a 1.000 euro mensili, cioè un quadruplo di una pensione di invalidità (e a prescindere dal reddito familiare)»*.

Da parte nostra invitiamo le organizzazioni di tutela delle persone con disabilità a muoversi e, al riguardo, ricordiamo l'articolo "Azione legale contro l'Inps per ottenere l'adeguamento delle pensioni di invalidità all'assegno sociale", pubblicato sul n. 195, 2016 di questa rivista.

SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA: ILLEGITTIME LE CLASSI FREQUENTATE DA DISABILI CON PIÙ DI 20 ALLIEVI

Con la sentenza n. 1367/2016 il Tar della Toscana, a seguito del ricorso presentato dai genitori di un alunno della prima classe di un

liceo linguistico formata da 31 ragazzi, di cui due con disabilità, ha evidenziato che, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009, le classi *«degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ove accolgano alunni con disabilità, debbono essere costituite di norma da non più di venti alunni»* e che l'esistenza di margini di discrezionalità stabiliti dal legislatore incontra *«comunque il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati»*, come è stato precisato dalla sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale.

Nella sentenza viene altresì precisato che *«la qualificazione del diritto all'istruzione, quale diritto fondamentale del disabile rappresenta un approdo da tempo condiviso in seno alla giustizia amministrativa, la quale riconosce come l'obiettivo primario resti quello della massima tutela possibile degli interessati all'istruzione e all'integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che assume natura individuale, ma anche sociale, dal momento che l'istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidente sui rapporti dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale»*.

INFORMAZIONI FUORVIANI CONTENUTE NEL RAPPORTO INPS 2016 SUGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Preso atto delle notizie riportate nel rapporto Inps 2016, pubblicato sul n. 2/2016 di "Nuove tutele", il Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, ha inviato la seguente e-mail a Tito Boeri, Presidente dell'Inps, nonché per conoscenza a Domenico Pesenti e a Angelo Raffaele Marmo, rispettivamente Direttore e Direttore responsabile di "Nuove tutele".

«Con la presente chiediamo al Presidente dell'Inps di assumere i necessari urgentissimi provvedimenti per il ristabilimento della realtà della situazione degli anziani non autosufficienti. In primo luogo occorrerebbe un chiari-

mento in merito all'affermazione contenuta nel Rapporto dell'Inps 2016 secondo cui *«rispetto ad altri Paesi europei l'Italia pare in forte ritardo nel processo di adeguamento del proprio sistema di servizi pubblici per la non autosufficienza alle sfide che ci attendono nei prossimi mesi»*.

«Da parte nostra riteniamo che la non autosufficienza sia la devastante conseguenza dell'estrema gravità delle condizioni di salute. Ne sono colpiti non solo gli anziani ma anche, sia pure in una misura molto minore, i giovani e gli adulti affetti da una o più patologie invalidanti, i soggetti con disabilità intellettiva o con autismo e limitatissima o nulla autonomia, oltre un milione di nostri concittadini, situazione che da un momento all'altro può colpire ognuno di noi e dei nostri cari.

«Come risulta dai due allegati documenti dell'Ordine dei Medici di Torino e Provincia (1), detti infermi hanno l'esigenza indifferibile di ottenere diagnosi accurate (rese complesse dalla difficoltà e spesso dall'impossibilità dei soggetti interessati di fornire indicazioni precise circa la durata e intensità dei loro dolori), terapie (da monitorare continuamente per l'estesa incapacità di avere dagli infermi dati attendibili circa la loro efficacia), gli alimenti (sovente da somministrare mediante imboccamento), l'igiene personale (frequentemente è presente la doppia incontinenza) e gli altri interventi necessari per una vita accettabile, in particolare – per quanto possibile – senza aggravamenti e senza sofferenze fisiche e psicologiche.

«Al riguardo il Rapporto Inps 2016 non ricorda – fatto a nostro avviso sconcertante – che in base al secondo articolo della ancora vigente legge 833/1978, il Servizio sanitario nazionale deve assicurare *«la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata»*. Inoltre ai sensi del primo articolo della stessa legge 833, il Servizio sanitario nazionale deve operare *«senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio»* sanitario nazionale. Dunque tutti i malati e tutte le persone con carenza di salute

o con disabilità invalidanti devono essere curati, siano essi giovani, adulti o anziani, ricchi o poveri, con degenze brevi o prolungate, senza alcuna esclusione. A nostro avviso questa norma di civiltà dovrebbe essere la base delle ricerche e dell'operatività nei confronti di questi nostri concittadini, fornendo le occorrenti informazioni affinché siano posti in grado di conoscere non solo i loro doveri ma anche i loro diritti.

«Pertanto non è vero, come scritto nel rapporto Inps 2016, che *«le politiche di sostegno pubblico alle persone non autosufficienti sono infatti affidate a strumenti che già oggi risultano carenti e inadeguati»*. La situazione è invece caratterizzata dall'estesa violazione delle leggi vigenti e in molti casi anche dalla negazione dell'evidenza. Infatti se le persone non autosufficienti non ricevono le indifferibili prestazioni sanitarie e socio-sanitarie stabilite dalle leggi vigenti, sono destinate a morire nel giro di 5-6 giorni. Se ciò non avviene per decine di migliaia di questi infermi (sono oltre 30mila i soggetti posti in disumane liste di attesa in Piemonte, per cui si può ipotizzare che siano oltre 200mila in Italia) è perché i loro congiunti si sostituiscono alle colpevoli e crudeli omissioni della Sanità (terribile esempio di eugenetica sociale), pur non avendo alcun obbligo giuridico in merito. Infatti l'articolo 23 della Costituzione sancisce che *«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»* e il Parlamento mai ha approvato disposizioni per attribuire ai congiunti degli infermi competenze assegnate al Servizio sanitario nazionale.

«Infine segnaliamo alla Sua attenzione che, anche se è vero che la non autosufficienza provoca anche la disabilità (spesso totale trattandosi di persone con rilevanti carenze di salute) in primissimo luogo devono essere applicate le disposizioni concernenti la Sanità, con la corretta attuazione delle norme costituzionali, della citata legge 833/1978, nonché delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 sui Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, le cui disposizioni sono state rese legge dall'articolo 54 della legge 289/2002, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale 36/2013».

(1) I due documenti sono stati integralmente riportati sui numeri 191, 2015 e 193, 2016 di questa rivista e sono reperibili sul sito web www.fondazionepromozionesociale.it.